PAG.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 LUGLIO 1982

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

62.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 21 LUGLIO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMÌ

INDICE	PAG.
Proposta di legge (Discussione e rinvio): Alberini ed altri: Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano (2441)	mestiere di guida, di interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci (2471)
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	La seduta com in cia alle 10,20.
Integrazione dell'articolo 239 del regola- mento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, con- cernente i requisiti per l'esercizio del	ERNESTA BELUSSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Discussione della proposta di legge Alberini ed altri: Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti « Fondazione Giuseppe Verdi » di Milano (2441).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alberini, Garavaglia, Scaramucci Guaitini, Sterpa, Del Pennino, Ferrari Marte, Seppia: « Aumento del contributo a favore della casa di riposo per musicisti "Fondazione Giuseppe Verdi" di Milano ». L'onorevole Scaramucci Guaitini ha facoltà di svolgere la relazione.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, Relatore. Mi richiamo ai termini del dibattito svoltosi in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Francesco SERVELLO. Innanzi tutto desidero chiedere scusa per non aver partecipato al dibattito in sede referente su questa proposta di legge. Avrei volentieri aderito anch'io alla formulazione di essa in questo testo ed alla sua presentazione in sede legislativa. Non so se insorgano problemi relativi alla copertura finanziaria per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 2: cioè se tale formulazione sia proprio esatta a questi effetti, perché si tratta di una copertura di carattere generico, correlata a diritti d'autore che possono indubbiamente fruttare somme di una certa consistenza, tuttavia sempre incerta e difficilmente quantificabile priori ».

Leggendo la relazione sul provvedimento, ho pensato che esso si riferisse anche al 1979, mentre nell'articolo 1 la previsione riguarda il 1981. Non ho quindi che da acconsentire alla formulazione così come risulta nel testo in discussione, trattandosi di un'organizzazione meritoria sotto il profilo non solo morale, culturale ed artistico, ma anche umanitario, che a

Milano ha una sua tradizione, non solo assistenziale, ed una sua affermazione.

Per quanto mi riguarda, esprimo parere favorevole, salva l'opportunità di sentire il Governo sulla formulazione dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Non ho dato lettura del parere espresso dalla Commissione bilancio, nel quale vi è una risposta all'interrogativo postosi dal deputato Servello. Tale parere è favorevole, a condizione che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 1 e che l'articolo 2 sia così riformulato: « Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1981 in lire duecento milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, alla voce "Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero"».

Mi pare che il parere espresso dalla Commissione bilancio comporti come conseguenza che la proposta di legge in discussione assuma l'aspetto di un provvedimento limitato al finanziamento per il solo anno 1981.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI, Relatore. Questo non è possibile. Proprio in relazione all'articolato del provvedimento, il parere espresso dalla V Commissione non è chiaro.

PRESIDENTE. Con tale formulazione mi pare evidente che, per quanto riguarda il 1981, si provvede con una copertura finanziaria ben specifica. Per quanto riguarda il 1983, provvederà la legge finanziaria perché nel frattempo, il provvedimento ora in discussione diverrà una legge dello Stato, i cui effetti di spesa vengono a dipendere, tuttavia, da una legge sostantiva ulteriore come quella finanziaria. Mi pare che quello che qui manca sia la previsione per il 1982.

FRANCESCO SERVELLO. Il parere della Commissione bilancio, indubbiamente autorevole, mi sembra contraddittorio per-

ché, avendo formulato la raccomandazione di sopprimere il secondo comma dell'articolo 1, evidentemente non ha tenuto conto della formulazione del primo comma. Infatti, quando in una legge dello Stato è scritto: « A decorrere dal 1º gennaio 1981 è corrisposto alla casa di riposo per musicisti (Fondazione Giuseppe Verdi) di Milano, in aggiunta alla somma di lire settanta milioni, prevista dalle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, un ulteriore contributo annuo di lire duecento milioni » si deve intendere tale formulazione come comprensiva anche della previsione per il 1982; altrimenti bisognerà cambiare totalmente l'articolo 1, oppure, se vi è una interpretazione difforme di questa Commissione, si dovrà richiedere espressamente alla Commissione bilancio se la copertura finanziaria si riferisca anche al 1982, oppure no.

NELLO BALESTRACCI. Credo anch'io che vi sia una incongruenza abbastanza evidente tra il testo del provvedimento ed il parere espresso dalla Commissione bilancio e che vi sia bisogno di un chiarimento, poiché mi pare che l'articolo I intenda inevitabilmente assicurare continuità negli anni al finanziamento.

Prendo atto della eliminazione del problema della indicizzazione, che potrà essere meglio riesaminato in una sede successiva. Però una formulazione di questo genere mi sembrerebbe veramente poco chiara, implicando essa un ritorno, nel prossimo anno, ad una questione che, invece, intendeva essere regolata in modo definitivo dal primo comma dell'articolo 1.

Però, desidero ricordare, rispetto a questo problema, anche una questione che avevamo introdotto l'anno scorso e che per una serie di disguidi non ha trovato quest'anno una sua definizione. Quando abbiamo deciso il finanziamento per l'istituto « Verdi » di Milano, avevamo anche sollecitato – lo aveva fatto il nostro gruppo, ma con il consenso di tutti gli altri – un analogo provvedimento, nel contesto di questo al nostro esame, per la casa di riposo per artisti drammatici « Lyda Bo-

relli » di Bologna. Dunque, necessitando questo coordinamento tra i due finanziamenti, proponiamo, in tal senso, un emendamento al testo in esame.

Insieme ai colleghi Gualandi, Zolla e Sanese, ho cercato di avere un contatto con i componenti del Comitato pareri della Commissione bilancio e con il sottosegretario Tiraboschi; in mattinata dovremmo avere un chiarimento in merito alla proposta di un ulteriore aumento di 100 milioni che, aggiunti a quelli stanziati con i provvedimenti in esame. dovrebbero consentire una definizione complessiva dei problemi relativi alle due case di riposo per musicisti e per artisti drammatici: anche perché, a mio avviso, quei 100 milioni in più non dovrebbero costituire un ostacolo insuperabile. Ritengo, quindi, che nella giornata di oggi o al massimo nella prossima settimana, la Commissione sia in grado di licenziare questa proposta di legge. Tuttavia, qualora dovessero insorgere problemi relativi all'ulteriore stanziamento di 100 milioni. il gruppo della democrazia cristiana non si oppone all'approvazione degli stanziamenti proposti per l'istituto « Verdi » di Milano.

Enrico GUALANDI. Premesso che il parere espresso dalla Commissione bilancio sulla proposta di legge in esame è certamente non molto chiaro, potremmo cogliere l'occasione di rinviare alla V Commissione un nuovo testo del provvedimento nel quale includere anche l'ulteriore finanziamento di 100 milioni per la casa di riposo per artisti drammatici « Lyda Borelli ». A seguito di quel parere potremo decidere rapidamente di concludere su questo provvedimento, nel senso di impegnarci a far sì che venga approvato dalla nostra Commissione prima della chiusura per le vacanze estive.

PRESIDENTE. Invito i colleghi firmatari del nuovo testo del provvedimento a riformularlo, onde approvarlo in linea di massima e rinviarlo al parere della V Commissione bilancio.

Francesco SERVELLO. Proporrei che il nuovo testo sia inviato alla Commissio ne bilancio senza la formale approvazione da parte della nostra Commissione. Dichiaro, altresì, piena adesione al nuovo testo del provvedimento, che perciò intendo sottoscrivere.

ALBA SCARAMUCCI GUAITINI. Ritengo anch'io che il parere espresso dalla V Commissione bilancio sia piuttosto sibillino, e che quindi la proposta di richiederne il parere sia quanto mai opportuna, soprattutto se si intende formulare un nuovo testo tendente ad includere un finanziamento anche per la casa di riposo per artisti drammatici « Lyda Borelli ». Tuttavia, desidero anch'io sottolineare la opportunità che un eventuale difficoltà relativa a questa nuova proposta di un ulteriore stanziamento non costituisca ritardo all'approvazione della proposta di leg ge in esame.

Per quanto riguarda la proposta dell'onorevole Servello, quella cioè di sottoscrivere la proposta in discussione, credo che debba esserci un minimo di pronunciamento da parte dei firmatari della medesima. Certo, non in quanto relatore sul provvedimento ma semplicemente nella mia qualità di deputato e a nome del gruppo comunista dichiaro di non gradire la proposta in questione.

PRESIDENTE. In conclusione, si intende che la Commissione delibera di sottoporre al parere della V Commissione permanente il seguente testo, interamente sostitutivo del precedente, presentato dai deputati Sanese, Balestracci, Scaramucci Guaitini, Zolla, Gualandi e Servello; con ciò rinviando il seguito della discussione del provvedimento ad altra seduta:

ART. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1981 è corrisposto alla Casa di riposo per musicisti (Fondazione Giuseppe Verdi) di Milano, in aggiunta alla somma di lire 70 milioni,

prevista dalle leggi 7 aprile 1954, n. 100, e 23 dicembre 1962, n. 1752, un ulteriore contributo annuo di lire duecento milioni.

ART. 2.

A decorrere dal 1º gennaio 1982 è corrisposto alla Casa di riposo per artisti drammatici italiani « Lyda Borelli » di Bologna, in aggiunta alla somma di lire 30 milioni di cui alla legge n. 38 del 5 marzo 1957, un ulteriore contributo annuo di lire cento milioni.

ART. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 1 della presente legge si provvede con un'aliquota del gettito del diritto demaniale dovuto per le rappresentazioni, esecuzioni e radioteletrasmissioni delle opere di Giuseppe Verdi.

Alla copertura dell'onere derivante dall'articolo 2 della presente legge si provvede attingendo ai proventi dell'utilizzazione di opere dell'ingegno, ancorché di pubblico dominio, di autori drammatici e compositori italiani del passato. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Integrazione dell'articolo 239 del del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente i requisiti per l'esercizio del mestiere di guida, di interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci (2471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dispone ora il seguito della discussione del disegno di legge: « Integrazione dell'articolo 239 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, concernente i requisiti per l'esercizio del mestiere di guida, di interprete, corriere guida o portatore alpino, maestro di sci »

Proseguiamo la discussione del disegno di legge.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Nel corso della seduta precedente si è rilevata la necessità che anche su questo provvedimento si realizzasse la reciprocità con gli ordinamenti degli altri paesi della CEE. Il Governo si era riservato di fornire specifiche delucidazioni.

A tale proposito si ritiene di dover evidenziare che la finalità che si intende raggiungere con il provvedimento in discussione nei termini più brevi è quella di un adeguamento alla normativa comunitaria fondata sul divieto di qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità per quanto attiene alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della comunità stessa, che si concretizza, per quanto riguarda l'esercizio dei mestieri di guida, di interprete, corriere guida o portatore alpino. nell'esenzione dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana prevista nell'articolo 239 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono pervenute, anche recentemente, sollecitazioni in tal senso, come è stato rappresentato, da ultimo, anche dal Ministero degli esteri.

Pur condividendosi l'esigenza manifestata di una più generale ed organica normativa attinente all'attività sportiva e didattica in genere, che richiederà tempi tecnici non indifferenti, si è dell'avviso che l'iter legislativo del presente disegno di legge, tanto limitato nei suoi contenuti, debba essere il più spedito possibile.

Per quanto concerne la richiesta di elementi illustrativi per il concreto soddisfacimento delle condizioni di reciprocità nella disciplina dei mestieri indicati nel presente disegno di legge, si fa presente che l'esigenza di adeguamento della nostra legislazione non è nel senso di realizzare una corrispondenza di trattamenti nei confronti degli operatori considerata alla stregua di una libertà di scelta lasciata ai singoli stati, bensì quella volta ad assicurare l'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi comunitari a scanso di assoggettamenti a procedure di infra zione attivabili presso la corte di giustizia della CEE.

L'obbligo cui sono egualmente tenuti tutti gli stati membri della CEE discende direttamente dall'articolo 52 del trattato istitutivo della CEE.

ENRICO GUALANDI. Le perplessità restano in ordine a quei paesi che non abbiano provveduto ad adeguarsi alle normative comunitarie. Possiamo trovarci in situazioni in cui non c'è reciprocità sulla stessa materia.

MICHELE ZOLLA, Relatore. Ritengo che il quesito posto dal collega attenga più alla prassi che non all'applicazione delle direttive CEE negli altri paesi. E posso anche capire che il tono della risposta del Governo non poteva essere che quello, anche perché difficilmente poteva porsi il problema di procedere contestualmente al fine di non creare disparità nell'ambito CEE per l'applicazione delle direttive in questione. A me sembra, però, che la situazione si avvii verso la normalizzazione.

Desidero, infine, esprimere un'ultima considerazione, precisando che non vuol essere una censura mossa a chi che sia: ritengo che la denominazione dei profili professionali dei mestieri di cui all'articolo 239 del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza possa risultare non omogenea in mancanza di una legge-quadro, determinando conseguenze spiacevoli; anche se è vero che per taluni mestieri come quello di maestro di sci, ad esempio, le regioni alpine hanno proceduto ad una loro definizione autonoma.

Infine, intendo ribadire - anche perché gli atti della Camera ne conservino traccia e perché giunga all'attenzione dei responsabili governativi del Ministero del turismo e dello spettacolo - che, a mio avviso, si pone con urgenza la definizione dei profili professionali e conseguentemente la definizione degli aspetti legislativi relativi alla professione di maestro dello sport. Ormai, infatti, si tratta di una professione che ha una rilevanza enorme o comunque tale da non poter più essere lasciata alla vecchia definizione del regolamento del testo unico di pubblica sicurezza o alle iniziative locali delle regioni.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Brevissimamente, per precisare all'onorevole Zolla che il Governo, come ho già detto, condivide pienamente l'esigenza di una più generale e organica normativa che attenga all'attività didattico-sportiva; e personalmente ritengo che, al riguardo, debba esservi un impegno a ciò finalizzato.

Per quanto riguarda le perplessità dell'onorevole Gualandi, devo dire che non dovrebbero esserci problemi a proposito della reciprocità e che, comunque, l'obiettivo sostanziale di questa legge è quello di assicurare l'applicazione ad una precisa norma della comunità europea, che se disattesa fa sì che i paesi membri siano soggetti al giudizio della Corte della comunità stessa. Si tratta, in sostanza, di un « atto dovuto » che l'Italia deve compiere per adeguarsi alla normativa della Comunità europea.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 239 del regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurez-

za, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è aggiunto il seguente:

« I cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea sono esentati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana di cui al citato n. 4. Si intende abrogata qualsiasi norma incompatibile o in contrasto con la presente disposizione ».

Gli onorevoli Gualandi e Scaramucci hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« La esenzione prevista dal comma precedente è valida per i cittadini degli Stati membri della Comunità economica europea che si sono adeguati alla normativa comunitaria ».

MICHELE ZOLLA, Relatore. Sembrerebbe che questo emendamento muova dalla considerazione che nei rapporti internazionali vige soprattutto il criterio della reciprocità. Ma questo al momento in cui si pone in essere la volontà dei due Stati; qui siamo al recepimento pleonastico, nell'ambito del nostro ordinamento, di una direttiva della CEE, e in questa fase, e in questo contesto, ho dei dubbi circa l'ammissibliità di questo tipo di emendamento; una perplessità, onorevole Gualandi, che deriva dalle ragioni che ho esposto prima. Desidererei conoscere il parere del Governo che, ovviamente, può non condividere il mio punto di vista.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Vorrei pregare i deputati Gualandi e Scaramucci di ritirare questo emendamento, perché a me sembra deviare dall'obiettivo che si è proposto questa norma. Sarebbe come dire che uno Stato rispetta una norma se la rispetta anche l'altro. Una norma ha valore cogente nei confronti di tutti, e chi la infrange incorre nelle relative sanzioni.

Sappiamo bene che nel diritto internazionale non vi sono sanzioni, però, come ho detto prima, vi è la possibilità da parte del paese che applica la norma comunitaria nei confronti di chi eventualmente non l'abbia applicata, di fare ricorso presso la Corte di giustizia della CEE.

Pertanto, questo mi sembra un emendamento che svia dall'obiettivo che ci si propone con la norma in esame. Pregherei l'onorevole Gualandi e l'onorevole Scaramucci Guaitini di ritirarlo.

PRESIDENTE. Mi chiedo se tale emendamento non possa essere trasformato in un ordine del giorno che inviti il Governo ad assicurarsi che la norma comunitaria sia applicata presso tutti gli Stati membri ed a prendere le opportune iniziative qualora questo non avvenisse, cioè a riferirsi alla Corte di giustizia della CEE nel momento in cui uno Stato membro dovesse derogare dalla normativa vigente.

EDMONDO RAFFAELLI. Su questo rifletteremo. Nel nostro emendamento abbiamo inteso esprimere un principio elementare come quello dell'articolo 16 delle preleggi. Il principio della reciprocità è fondamentale. Il fatto che ci adeguiamo ad una norma della CEE non deve tuttavia farci rinunciare a tale principio fondamentale della reciprocità.

Quanto al suggerimento del Presidente di trasformare il nostro emendamento in un ordine del giorno, desidero far osservare che ben sappiamo quale rilevanza abbiano gli ordini del giorno. Per tanto non credo che in questa materia vi sia un simile valore di pubblicità all'esterno. Si tratta, infatti, di tutelare i diritti dei nostri operatori in Italia ed all'estero. Come fa lo Stato italiano a far sì che la legislazione tedesca, od olandese, si adegui alla normativa della CEE semplicemente sollecitando il Governo con un ordine del giorno ad adire la Corte di giustizia della CEE, con tutte le lungaggini che vi sono anche in essa?

PRESIDENTE. Onorevole Raffaelli, non è soltanto un problema di riferimento alla Corte di giustizia della CEE, perché in effetti è prevista dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza la concessione di una licenza per l'esercizio dei mestieri indicati nel presente disegno di legge.

Ora, l'articolo delle preleggi da lei citato come principio di carattere generale consentirebbe, a mio giudizio, anche di non ammettere all'esame previsto in questo provvedimento per il mestiere di guida, cittadini di uno stato straniero che non applichi la normativa comunitaria.

L'articolo 1 dispone che i cittadini degli stati membri siano esentati dalla presentazione del certificato di cittadinanza italiana, il che significa che devono presentare un certificato di cittadinanza di uno stato comunitario. Ma se quello stato comunitario non applicasse nei riguardi dei nostri cittadini il principio della reciprocità, credo che, alla luce dell'articolo che lei ci ha ricordato, l'autorità amministrativa italiana potrebbe anche non rilasciare la licenza proprio perché è venuto a mancare il requisito della reciprocità.

Pertanto l'ordine del giorno può essere redatto anche in modo tale da contenere questa ipotesi, se essa ha un minimo di fondamento.

EDMONDO RAFFAELLI. Esprimo la mia sfiducia nell'efficacia degli ordini del giorno come strumenti di applicazione delle norme. Essi hanno un valore politico generale, ma non si possono tradurre nella esclusione dall'esercizio di una professione o meno.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. Bisogna tenere presente che vi sono due sentenze della Corte di giustizia della CEE (la sentenza n. 2 e la sentenza n. 3 del 1974) le quali sanciscono la nullità delle disposizioni che mantengono in atto discriminazioni basate sulla nazionalità. Inoltre esse ritengo

no nulli gli atti che non consentano la libera circolazione della mano d'opera all'interno della CEE, in specie per quanto riguarda la mano d'opera non salariata.

Credo, quindi, che sia utile la proposta del Presidente di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno che rimarchi ancora di più tale esigenza. Però, inserire un emendamento che richiami il principio della reciprocità sarebbe deviante rispetto all'obiettivo di questo provvedimento che, lo ripeto, è quello di tradurre all'interno dell'ordinamento del nostro paese una norma comunitaria che è obbligatoria per tutti gli stati membri della CEE.

ENRICO GUALANDI. Ma se gli altri non ci discriminano, noi non discriminiamo nessuno.

NELLO BALESTRACCI. Sono abbastanza sorpreso dall'andamento di questa discussione, che tra l'altro può anche non essere considerata nuova e su cui si sono fissati ormai alcuni elementi sui quali non vi è più da discutere rispetto ad altri relativi all'intervento del Parlamento – se esso, cioè, debba avvenire prima o dopo la formulazione delle direttive – poiché molte volte ci ritroviamo di fronte a norme comunitarie rispetto alle quali i parlamenti sono in grado soltanto di fare acquiescenza o di respingerle.

Sono d'accordo con l'onorevole Zolla sul fatto che, rispetto a tale problema, l'emendabilità non esista, non sia possibile. Tra l'altro, sono stati manifestati qui, anche rispetto ad alcune norme, comportamenti da parte dei parlamenti dei vari stati membri che hanno certamente disatteso talune decisioni degli organismi comunitari, ma che, tradotti poi davanti alla Corte di giustizia della CEE, hanno dovuto poi essere riveduti nelle loro impostazioni.

Non ho dubbi che, rispetto alla eliminazione di una discriminazione (in questo caso, relativamente alla cittadinanza italiana) si debba prendere atto che il comportamento non può che essere uniforme. Se vi saranno delle violazioni, entreranno in azione gli organismi preposti alla punizione di tali comportamenti difformi da quanto è sancito in sede comunitaria.

Quando ci troviamo di fronte a problemi di questo genere non dobbiamo disporci in un'ottica provinciale o nazionalistica. In fondo, il processo di costruzione dell'integrazione europea ha bisogno anche di una serie di atteggiamenti coerenti. Intendo dire che lo stesso discorso vale per i cittadini italiani i quali vogliano esercitare in Francia o in Germania, il mestiere di guida.

Se si manifestassero comportamenti difformi, a mio giudizio non varrebbero né ordini del giorno, né elementi di chiusura. Infatti, che cosa vuol dire il fatto che noi condizioniamo l'applicazione piena di queste disposizioni legislative all'esistenza di un principio di reciprocità? Non lo possiamo inserire nella legge. Le procedure saranno attivate dalla solerzia del Governo, ma anche dal controllo del Parlamento. Lo abbiamo già fatto, per esempio, rispetto allo stabilimento ed al libero esercizio della professione paramedica. Non vedo, quindi, come ci si possa chiudere in questo senso.

Chiedo, pertanto, di non immettere in questa materia elementi ambigui, che, se possono andare incontro a talune preoccupazioni, tuttavia non hanno a mio avviso alcun senso politico a loro sostegno.

MARINO CORDER, Sottosegretario di Stato per l'interno. C'è anche l'esigenza di adeguare le legislazioni regionali, unificandole alla normativa nazionale e comunitaria.

Invito i colleghi comunisti a ritirare l'emendamento e a trasformarlo in un ordine del giorno.

ENRICO GUALANDI. Manteniamo l'emendamento perché consideriamo norma transitoria l'applicazione delle norme comunitarie, così come disposto dall'articolo 1.

MICHELE ZOLLA, Relatore. Resto convinto delle argomentazioni che ho svolto nell'intervento di replica. Non disconosco che le argomentazioni svolte dai firmatari dell'emendamento sussistano, ma ritengo che si debba trovare una via corretta, una via che ci consenta di risolvere il problema dal punto di vista procedurale, in maniera brillante, senza cioè che appaia qualcosa di ultroneo rispetto al testo che stiamo per approvare. Riterrei opportuna, quindi, una pausa di riflessione invitando la Commissione a rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito che il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO